CONSIGLIO DI STATO

V Sezione. 13 settembre 1991, n. 1160.

Annulla T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 aprile 1991, n. 209.

In base al principio per cui il segno di riconoscimento è un'eccezione a quello della salvaguardia della volontà dell'elettore, non può essere annullato un voto in cui sia incerta l'identificazione di una qualche volontà dell'elettore oltre a quella, chiara, di votare una lista.

Omissis.
A quest'ultimo riguardo il Collegio osserva che, per giurisprudenza ormai consolidata, la nullità del voto elettorale per la presenza di segni di riconoscimento costituisce un'eccezione al principio generale di salvaguardia della volontà dell'elettore e deve essere dichiarata soltanto nel caso in cui i segni siano tali da far ritenere in modo inoppugnabile e univoco che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Il che non è nel caso di specie posto che i segni in contestazione sono o di incerta identificazione di una qualsiasi volontà oltre a quella - chiara - di votare la lista, o sono suscettibili di spiegazioni diverse: come semplici anomalie del tratto che ha contrassegnato la scheda, come volontà di indicare una «preferenza» ad un candidato della lista (precisandone il numero) o di ribadire il suffragio già espresso con il segno a croce sul simbolo, indicandone nel quadratino accanto anche il numero.
Omissis.